DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988

(89/339/CEE)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 2 giugno 1988 il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato alcune modifiche alla raccomandazione del 5 giugno 1962, intese, da una parte, a far adottare un nuovo modello di formulario di dichiarazione doganale per bagagli registrati e, dall'altra, a permettere alle unioni doganali o economiche di accettare la raccomandazione medesima;

considerando che il nuovo modello di dichiarazione doganale per bagagli registrati è stato approvato dal Consiglio di cooperazione doganale su proposta della Comunità; che tale modello corrisponde al progetto da questa presentato allo scopo di aggiornare il contenuto della dichiarazione doganale per bagagli registrati e di facilitare l'utilizzazione di tale documento da parte dei paesi che finora non erano in grado di utilizzarlo;

considerando che questa modifica riveste un'importanza essenziale per la Comunità e che è pertanto opportuno che essa accetti la raccomandazione del 5 giugno 1962 così modificata,

DECIDE:

Articolo 1

È accettata a nome della Comunità, con effetto immediato, la raccomandazione del 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, nella versione modificata il 21 giugno 1988.

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, della raccomandazione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES